

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 58 Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio

Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo [319](#) del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.